


COMUNE DI TROPEA



Regolamento per la rateizzazioni delle entrate comunali tributarie ed extratributarie, arretrate

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale del _____, n. _____. Esecutivo
dall' _____ e in vigore dall' _____.)



INDICE:

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Ambito di applicazione del regolamento
- Art. 3 Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione
- Art. 4 Garanzie su dilazioni di pagamento
- Art. 5 Modalità di presentazione della domanda
- Art. 6 Termini di presentazione della domanda di rateizzazione
- Art. 7 Procedimento
- Art. 8 Provvedimento di concessione o diniego
- Art. 9 Interessi
- Art. 10 Disposizioni finali ed entrata in vigore

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di entrate tributarie ed extra tributarie, risultanti da avvisi di accertamento e/o ingiunzioni derivanti da riscossione coattiva, **limitatamente ai casi in cui il carico sia ancora gestito dall'Ente.**

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria ed extra tributaria e in genere:

- avvisi di accertamento siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
- Ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 od analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta ed indiretta, eventualmente previsti da norme di legge.

2. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario responsabile dell'area tributi.

ART. 3 - CRITERI DI AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE

1. Il provvedimento di rateizzazione viene applicato in situazioni di difficoltà economica a richiesta del contribuente.

2. Il carico di entrate arretrate di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad € 100,00, nei seguenti limiti:

- a) fino ad un massimo di 6 mesi per importi da € 101,00 ad € 500,00 senza fideiussione;
- b) fino ad un massimo di 9 mesi per importi da € 501,00 ad € 1.000,00 senza fideiussione;
- c) fino ad un massimo di 12 mesi per importi da € 1.001,00 ad € 2.000,00 senza fideiussione;
- d) fino ad un massimo di 18 mesi per importi da € 2.001,00 ad € 5.000,00 senza fideiussione;
- e) fino ad un massimo di 48 mesi per importi da € 5.001,00 ad € 10.000,00 senza fideiussione;
- f) fino ad un massimo di 60 mesi per importi da € 10.001,00 a € 25.000,00 senza fideiussione;
- g) fino ad un massimo di 72 mesi per importi superiori ad € 25.001,00, **con fideiussione;**
- h) per importi superiori ad € 50.000,01, la rateazione, ove il debitore - **persona fisica o ditta individuale** - si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, per accedere alla quale è sempre necessaria fideiussione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

I) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

II) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.

3. La presentazione di polizza fideiussoria è sempre condizione necessaria per l'ammissione al beneficio delle rateizzazioni, nel caso in cui il richiedente non abbia onorato un precedente piano.

4. Qualora siano stati posti in essere atti esecutivi quali: **pignoramento presso terzi, pignoramento immobiliare, iscrizione di ipoteca, fermo amministrativo di veicoli e simili**, l'ammissione al beneficio delle rateizzazione è subordinata al preventivo

versamento del 30% delle somme complessivamente dovute e di tutte le spese sostenute dall'ente.

5. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti; in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

6. In sede di prima applicazione, tenuto conto della grave situazione determinata dall'emergenza pandemica COVID-19 e delle gravissime ricadute economiche che la stessa ha determinato sulla categoria dei mercatali, limitatamente a tale categoria, per importi superiori ad € 15.000,00, è ammessa la rateazione in 120 mesi con decorrenza della prima rata 1 giugno 2021.

ART. 4 – GARANZIE SU DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Nel caso in cui a garanzia di una dilazione di pagamento sia rilasciata polizza fideiussoria, questa deve essere pari all'importo del debito rateizzato, comprensivo degli interessi legali e oneri aggiunti.

2. La fideiussione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e deve essere attivabile a semplice richiesta del Comune di Tropea, anche in caso di contestazioni da parte del debitore garantito.

ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il contribuente che, trovandosi in difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateizzare di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi del Comune.

La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, avviso di accertamento);
- c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.

2. La domanda di rateizzazione deve essere indirizzata all'ufficio tributi.

3. La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del Protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.

ART. 6 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RATEIZZAZIONE

1. La domanda di rateizzazione deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati a decorrere dal giorno successivo rispetto a quello già considerato in sede di formazione dell'ingiunzione fiscale.

2. Per ogni rateizzazione concessa, **in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima, e l'intero importo residuo comunque non versato è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione.** La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.

3. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.

4. Per tutti i casi sopra esposti, le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate sono a carico del contribuente beneficiario della dilazione.

ART. 7 – PROCEDIMENTO

1. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario Responsabile dei Tributi o incaricato.

2. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

ART. 8 – PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il Funzionario Responsabile dei Tributi o incaricato, adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla rateizzazione.
2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
3. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati direttamente all'indirizzo in posta ordinaria o via e-mail al contribuente

ART. 9 - INTERESSI

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.
2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata, secondo quanto previsto all'articolo 3 del presente Regolamento, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. Il presente Regolamento si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione non ancora concesse.
3. Il presente regolamento abroga ogni disciplina comunale previgente, comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.